

CAMERA DEI DEPUTATI N. 566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEDATI, LA PENNA, D'AIMMO, PETROCELLI

Presentata il 29 settembre 1983

Istituzione della Sovrintendenza archivistica per il Molise

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, stabilisce quali sono gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e ne prevede il mantenimento nel numero e nelle sedi a quella data esistenti.

Per quanto riguarda le Sovrintendenze archivistiche, di cui alla lettera *d*) del citato articolo 30, sono rimaste pertanto invariate le sedi e le circoscrizioni, come stabilite nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

L'articolo 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863 (delega al Governo per la emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato) stabilisce infatti che i provvedimenti delegati devono fra l'altro assicurare (lettera *a*) l'organizzazione di 18 sovrintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, nu-

mero 1409, adottato in osservanza della delega di cui al punto 1, richiama la tabella *A* per la individuazione delle sovrintendenze come sedi (necessariamente 18) e come circoscrizioni.

La legge costituzionale n. 3 del 25 dicembre 1963 (successiva alla legge 17 dicembre 1962, n. 1863), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° gennaio 1964, ha istituito la regione Molise come ventesima regione, in aggiunta a quelle già previste dalla Costituzione.

La successione cronologica su riportata giustifica la omessa considerazione del legislatore delegante e, *a fortiori*, di quello delegato.

In particolare e per la parte che interessa, è rimasta nella sede di Pescara la Sovrintendenza archivistica, la cui circoscrizione comprende la regione Abruzzo e la regione Molise. Ne deriva che la regione Molise attualmente non ha una propria sovrintendenza archivistica.

Tale stato di fatto, oltre a pregiudicare la funzionalità degli uffici periferici, è

di tutta evidenza in contrasto con l'assetto normativo, che riconosce alla singola regione competenza istituzionale primaria in alcune materie e sussidiaria in altre (come ad esempio, in materia archivistica, nell'attività di tutela) e comunque riconosce la rappresentanza delle regioni in alcuni organi [articolo 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805].

Si soggiunge che l'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica ha istituito in ogni capoluogo di regione un comitato regionale per i beni culturali, costituito dai capi degli uffici periferici e da rappresentanti della regione, dando dunque rilevanza alla circoscrizione regionale come elemento di base e di raffronto per l'analisi e lo studio dei problemi connessi con la materia trattata.

Allo stato, di tale comitato non può far parte il sovrintendente archivistico, atteso che l'ufficio ha sede fuori del territorio regionale, con una evidente lacuna organica nella materia relativa alla vigilanza archivistica.

Si aggiunge altresì che il Molise è la unica regione non avente il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali (che è organizzato in comitati di settore, tra i quali quello per i beni archivistici).

La legge che ora si propone mira, con la istituzione della Sovrintendenza archivistica nel Molise, ad eliminare il segnalato contrasto ed a ricondurre l'argomento in termini territoriali più conformi ai principi costituzionali, riconoscendo alla regione Molise parità di condizioni con le altre regioni, aventi tutte la Sovrintendenza archivistica, comprese le regioni con due sole province, come il Molise.

Ciò comporterà oltre tutto una maggiore funzionalità degli uffici periferici ed una più diretta ed immediata collaborazione da parte degli organi regionali.

Va, infine, tenuto presente che nel corso degli ultimi due anni l'Amministrazione archivistica ha realizzato un programma di riordinamento degli archivi comunali dell'intera regione, affidando funzioni di vigilanza e tutela, oltre che com-

piti di coordinamento dei lavori, al direttore dell'Archivio di Stato di Campobasso, nella ritenuta e riconosciuta difficoltà logistica per il sovrintendente di svolgere dette funzioni, in aggiunta a quelle che la sede di Pescara gli impone per la parte relativa alla regione Abruzzo.

Il recupero di una preziosa documentazione storica, effettuata in tutti i comuni molisani, rende indispensabile assicurare per il futuro una corretta gestione degli archivi comunali, una buona conservazione degli atti riordinati ed inventariati, una azione di valorizzazione degli stessi che ne consenta la giusta fruizione.

Solo la presenza *in loco* di un organo di vigilanza a responsabilità territoriale correlativa potrà garantire la realizzazione di tali premesse.

Per le suesposte considerazioni si raccomanda agli onorevoli deputati l'approvazione della proposta di legge in esame, vivamente attesa nella regione Molise, dove si è vivificato, in questi ultimi anni, l'interesse per la valorizzazione e la salvaguardia degli archivi storici, sia pubblici sia privati.

La disponibilità di personale attualmente in servizio presso l'Archivio di Stato di Campobasso consente la immediata utilizzazione di elementi già qualificati e dunque tali da assicurare il funzionamento della nuova sovrintendenza senza aggravio di maggiori oneri, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica che è impegno politico primario e che trova osservanza anche per la parte riguardante le spese di gestione.

Come emerge dall'articolo 2, infatti, tali spese vengono coperte mediante pari riduzioni della relativa parte sinora assegnata alla Sovrintendenza per l'Abruzzo ed il Molise.

Peraltro, tenuto presente che l'archivio di Stato di Campobasso ha attualmente una sede succursale già adeguatamente arredata, che può essere utilizzata come sede della istituenda sovrintendenza, resta confermato che la legge che ora si propone non comporta, anche sotto tale aspetto, maggiori oneri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la Sovrintendenza archivistica per il Molise, con sede in Campobasso e con circoscrizione comprendente le province di Campobasso e di Isernia.

Viene, pertanto, in tal senso modificata la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la parte concernente la circoscrizione della Sovrintendenza archivistica di Pescara, cui rimane competenza nell'ambito della sola regione Abruzzo.

ART. 2.

La dotazione organica assegnata alla Sovrintendenza archivistica istituita ai sensi del precedente articolo 1 è costituita complessivamente da trentuno posti, la cui articolazione per qualifiche funzionali è stabilita con apposito provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali previa corrispondente ristrutturazione in diminuzione degli organici attualmente previsti per gli Istituti archivistici.

ART. 3.

Le spese di gestione della nuova Sovrintendenza trovano copertura mediante pari riduzione della relativa posta di spesa sinora riservata alla Sovrintendenza archivistica per l'Abruzzo ed il Molise.